

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Determinazione Direttoriale n° 132 del 12.07.2022.

OGGETTO: Richiesta proroga periodo di aspettativa senza diritto di retribuzione dipendente Bruno Ferrara.-

L'anno duemilaventidue (2022), il giorno dodici (12) del mese di luglio (07) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Direttore Generale, Dott. Stefano Tenaglia ai sensi degli art.li 57 e 58 dello Statuto consortile, con l'assistenza della Sig.ra Maria Giovanna Baldacci in qualità di estensore, ha assunto la seguente determinazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che

con nota del 05.04.2022, acquisita al protocollo consortile al n. 2484 in data 08.04.2022, il dipendente Bruno Ferrara ha chiesto un periodo di aspettativa non retributiva dal [REDACTED] al [REDACTED], strettamente per [REDACTED];

con Determinazione Direttoriale n. 61 dell'11.04.2022 il Consorzio ha concesso al dipendente il periodo di aspettativa richiesto, decorrente dal giorno [REDACTED] al giorno [REDACTED];

con nota del 11.07.2022, acquisita al protocollo consortile al n. 5878 in data 12.07.2022, il dipendente Bruno Ferrara ha chiesto la proroga del periodo di aspettativa fino al giorno [REDACTED];

Visto l'art. 102 del vigente c.c.n.l. che prevede la facoltà al Consorzio di concedere al dipendente che abbia compiuto almeno tre anni di servizio effettivo, un periodo di aspettativa la cui durata non può, in un quinquennio, essere complessivamente superiore a dodici mesi;

Considerato che il dipendente alla data del presente provvedimento non ha fruito dell'intero periodo di aspettativa previsto dall'art. 102 del vigente CCNL;

Rilevato che nessun onere ricade sull'Ente a seguito della concessione del periodo di aspettativa che non viene computato ad alcun effetto e per il quale al dipendente non spettano emolumenti di sorta;

Ritenuto che la concessione del periodo di aspettativa di cui sopra non pregiudica la normale funzionalità dell'Ente;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente delibera;

Richiamata la delibera del Commissario Regionale n. 24 del 28.04.2022 di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2022;

Visti gli art.li 57 e 58 dello Statuto consortile assume la seguente

DETERMINAZIONE

- 1) Le premesse formano part integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di concedere al dipendente Bruno Ferrara la proroga del periodo di aspettativa senza diritto di retribuzione ai sensi dell'art.102 del vigente CCNL concesso con Determinazione Direttoriale n. 61 dell'11.04.2022, decorrente dal [REDACTED] al [REDACTED], fino al giorno [REDACTED];
- 3) Di autorizzare l'ufficio personale consortile a tutti gli adempimenti consequenziali al presente deliberato.
- 4) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate, entro i termini previsti dall'art. 51 comma 1 del vigente statuto, o ricorso giurisdizionale al TAR e straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo consortile.

Letto, approvato e sottoscritto.-

L'ESTENSORE

F.to Sig.ra Maria Giovanna Baldacci

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Dott. Stefano Tenaglia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, il giorno 13.07.2022.

Chieti, lì 14.07.2022

Il Capo Ufficio Atti e Contratti
F.to Sig.ra Maria Giovanna Baldacci